



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

N.R.G. 3/2019

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 maggio 2019, il Tribunale Federale composto da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente
Avv. Michele Girardi	Componente relatore est.
Avv. Silvana Panzera	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

a seguito dell'atto di deferimento depositato in data 16 aprile 2019 dalla Procura Federale nei confronti del sig. Giuseppe Biagini «*per violazione dell'art. 59, comma 2°, Statuto Federale, rubricato "Vincolo di Giustizia", nonché gli artt. 55, comma 3°, lett. a), rubricato "Diritti ed obblighi dei tesserati" e 67, comma 1° rubricato "Infrazioni disciplinari", entrambi dello Statuto UITA, nonché degli articoli 3 e 5 del Regolamento di Giustizia UITA (in quanto dai fatti descritti emerge con chiarezza la trasgressione di doveri statutari e regolamentari con le relative infrazioni), con la rassegnazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 12 del Reg. Giust. UITA*».

FATTO

Con atto del 16 aprile 2019 la Procura Federale ha deferito il sig. Giuseppe Biagini.

La Procura Federale, infatti, ha avviato un'indagine nei confronti del tesserato deferito a seguito della segnalazione da parte del Presidente della Sezione di TSN di La Spezia con la quale quest'ultimo asseriva che il tesserato avesse violato il vincolo di giustizia con l'instaurazione di un giudizio ordinario innanzi al Tribunale Civile di La Spezia.

La Procura Federale, pertanto, ha avviato le relative indagini, chiedendo chiarimenti in merito a quanto denunciato dalla Sezione di TSN di La Spezia.

Il sig. Biagini, a mezzo del proprio legale avv. Rondini, con nota del 31 gennaio 2019 ha esposto le ragioni alla base delle condotte poste in essere dal tesserato, respingendo qualsiasi addebito contestato al proprio assistito.

Esaurita l'attività istruttoria, la Procura Federale ha ritenuto di confermare il proprio intendimento di deferire il sig. Biagini con l'emissione del provvedimento di conclusione delle indagini e contestuale comunicazione di intendimento di procedere a deferimento del 12 marzo 2019.

Con atto del 27 marzo 2019, il tesserato ha inviato alla Procedura Federale la propria memoria difensiva, respingendo gli addebiti contestategli.

La Procura Federale, con il proprio atto di deferimento del 16 aprile 2019, ha evidenziato che il «*vincolo di giustizia sportiva inteso in senso ampio rappresenta l'obbligo di ogni tesserato di accettare diritti e doveri che scaturiscono dal tesseramento/affiliazione, compreso l'impegno di*



rivolgersi per la risoluzione delle controversie nascenti dall'attività sportiva solo ed esclusivamente agli organi federali competenti».

Nello specifico, la Procura Federale riportava all'attenzione quanto disciplinato ex art. 59 dello Statuto UITA e al successivo art. 60 dello Statuto UITA, rilevando come *«dalla lettura combinata delle disposizioni statutarie e legislative suindicate emerge dunque che: a) nelle materie elencate nell'art. 2 del d.l. 220/2003, i tesserati e gli affiliati hanno l'obbligo di adire esclusivamente gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo per il vigente relativo vincolo; e b) le controversie connesse allo svolgimento dell'attività sportiva ed associativa devono essere rimesse al giudizio arbitrale».*

Ebbene, con l'avvio del giudizio ordinario innanzi al Tribunale Civile di La Spezia, il tesserato *«ha asserito l'illegittimità delle revoca del suo incarico, di responsabile della scuola di tiro a segno e del suo mancato inserimento nel nuovo staff tecnico».*

Conseguentemente, continua nel proprio ragionamento la Procura Federale, tanto il *petitum* quanto la *causa petendi* *«sono intimamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva/associativa ascrivendo quindi la pretesa del Biagini tra le controversie che, ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto, avrebbe dovuto essere rimessa al giudizio arbitrale».*

Tra l'altro, secondo la Procura Federale, non poteva assurgere a giustificazione del mancato rispetto delle regole statutarie da parte del tesserato deferito la circostanza che quest'ultimo abbia *«irritualmente»* inviato una nota alla UITA, datata 24 ottobre 2017, con *“richiesta di nomina di arbitro”* alla quale ha fatto seguito la già citata risposta del Commissario, in nome dell'ente, del 22 novembre 2017, nella quale la UITA si è dichiarata incompetente a dirimere la lite così fuorviando il convincimento del difensore relativamente all'obbligatorietà, nel caso in esame, dell'attivazione del procedimento arbitrale».

Pertanto, nel concludere il proprio ragionamento, per la Procura Federale sussistono gli elementi per le applicazioni delle sanzioni previste dallo Statuto UITA, seppur riconoscendo allo stesso, sulla scorta degli eventi verificatesi (*in primis*, la comunicazione “fuorviante” della UITA stessa) l'esimente della *«buona fede attesa la circostanza che l'evento violativo della norma è stato favorito da fatti che non possono ritenersi direttamente riconducibili al tesserato stesso ma a soggetti che, differentemente dal Biagini, avrebbero potuto e dovuto conoscere il tessuto normativo di riferimento».*

Con ordinanza ex art. 34 lett. E) del Regolamento di Giustizia UITA, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione e discussione del procedimento per il giorno 29 maggio 2019.

Il sig. Biagini, con la propria memoria difensiva del 23 maggio 2019, ha contestato quanto dedotto e argomentato dalla Procura Federale, osservando, preliminarmente, una *«violazione del diritto a difesa»*, dal momento che quest'ultima ha comunicato la pendenza del procedimento solo con raccomandata del 24 gennaio 2019, sebbene la segnalazione da parte del Presidente della Sezione di TSN di La Spezia sia datata 14 marzo 2018 (ricevuta dalla UITA in data 16 marzo 2018).

Inoltre, sempre in via preliminare, il tesserato deferito ha eccepito l'inefficacia del deferimento *de quo*, dal momento che lo stesso sarebbe stato avviato su impulso del *«sig. Castellini in proprio e non anche dall'intero Consiglio Direttivo della Sezione UITA della Spezia»*; in altri termini, l'aver deciso di segnalare alla Procura Federale quanto sarebbe accaduto *«non è stato portato in discussione in nessun ordine del giorno del Consiglio Direttivo della Sezione che magari ben avrebbe potuto decidere di non procedere nei confronti del sig. Biagini».*



Infine, e sempre in via preliminare, la difesa del sig. Biagini ha osservato che *«l'oggetto della lite (continuità di azioni vessatorie sin dal 14.05.2016) rientra nell'ambito di controversia di tipo associativo e non sportivo»*; pertanto, proseguendo nel proprio ragionamento il tesserato deferito, avendo la controversia in oggetto natura *«esclusivamente associativa»*, l'avvio dell'azione giudiziaria innanzi al Tribunale Civile di La Spezia non rappresenta alcuna violazione della clausola compromissoria statutaria *«in quanto la materia oggetto dell'atto di citazione ha carattere esclusivamente associativo»*.

Nel merito, la difesa del sig. Biagini ha evidenziato che la volontà di quest'ultimo fosse sempre stata quella *«di adire la giustizia sportiva e di non violare la clausola compromissoria prevista dallo statuto federale»*; conferma di tale volontà risiederebbe nella nota comunicazione trasmessa alla UITS in data 24 ottobre 2017, rispetto alla quale la risposta dell'ente del 22 novembre 2017 *«è stata interpretata come una chiara indicazione che la lite non fosse di competenza della Giustizia Sportiva e che, conseguentemente, l'unica alternativa prevista dallo Statuto Federale fosse quella indicata dagli articoli 30/6 e 42/9 che contemplano il ricorso alla Giustizia Ordinaria»*.

Pertanto, concludeva il sig. Biagini, sulla scorta degli eventi così come succedutisi nel tempo, *«si chiede che venga riconosciuta la buona fede e correttezza della condotta tenuta dal sig. Giuseppe Biagini così come disciplinato dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e per l'effetto procedere con sentenza di assoluzione a suo carico dovendosi anche tenere conto che le violazioni indicate dalla Procura Federale evidenziano più un problema procedurale che di volontarietà nell'escludere dall'iter giudiziario la Federazione Sportiva secondo quanto indicato da codesta Procura»*.

All'udienza del 29 maggio 2019 era presente per la Procura Federale l'avv. Di Vincenzo; era altresì presente il tesserato deferito sig. Giuseppe Biagini insieme con il proprio legale avv. Rondini.

Inoltre, si è dato atto che, con comunicazione inviata il 2 maggio 2019, il Presidente della Sezione TSN di La Spezia Marco Castellini ha informato il Tribunale Federale dell'impossibilità a presenziare all'udienza.

L'avv. Girardi, quale relatore del Collegio, riferiva sulla vicenda oggetto del presente procedimento, illustrando i fatti generatori della lite e le rispettive ragioni e difese della Procura Federale e del tesserato deferito.

Il Procuratore Federale, replicando alla argomentazioni esposte dal ricorrente con la propria memoria difensiva, riteneva le eccezioni preliminari proposte dallo stesso infondate in quanto il rito era stato assolutamente rispettato, con testuale adeguamento alla normativa vigente in materia. Nello specifico, la Procura federale non avrebbe aspettato *«nove mesi per comunicare»* al sig. Biagini *«che vi era un procedimento in corso nei suoi confronti»*, ma avrebbe aperto il procedimento in data 24 gennaio 2019 e in pari data avrebbe comunicato al tesserato l'apertura del procedimento a suo carico. La Procura Federale richiedeva, pertanto, l'applicazione della sanzione dell'avvertimento-diffida di cui agli artt. 7, comma 2, lett. a) del Regolamento di Giustizia UITS e 68, comma 1, lett. a) e comma 3 dello Statuto UITS.

L'avv. Rondini si riportava a quanto già esposto e argomentato nella memoria difensiva depositata; inoltre, precisava che la controversia in esame non rientrasse in ambito sportivo ma fosse una controversia di tipo associativo, così come anche ribadito nella comunicazione del Commissario Straordinario della UITS, e quindi di competenza della giustizia ordinaria. Infine, ribadiva la piena volontà del proprio assistito di adire la giustizia sportiva e di non aver voluto violare la clausola compromissoria prevista dallo statuto federale. L'avv. Rondini concludeva, pertanto, chiedendo l'assoluzione del sig. Biagini.



Il sig. Biagini riassumeva brevemente la vicenda che lo avrebbe interessato ponendo l'attenzione sulla sua immotivata emarginazione dalle attività svolte come tecnico sezionale (responsabile scuola di tiro), nonostante il fatto che lo stesso sig. Biagini fosse stato proposto come membro dello staff tecnico regionale per l'anno 2017. Osservava inoltre che, nonostante avesse richiesto spiegazioni per la revoca dei suoi incarichi con nota scritta indirizzata al Presidente della Sezione TSN di La Spezia, non avesse ottenuto alcuna risposta dalla Sezione. All'esito della discussione, il Tribunale Federale riservava la decisione.

MOTIVI

Il Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta di deferimento della Procura Federale nei limiti di cui *infra*.

È indubbio, infatti, che il sig. Biagini abbia adito la giustizia ordinaria, instaurando un contenzioso innanzi al Tribunale Civile di La Spezia, disattendendo quanto disposto ex art. 60 dello Statuto UITS, a mente del quale (comma 1) *«gli affiliati e i tesserati all'UITS si impegnano, altresì, a rimettere a giudizio arbitrale tutte le controversie su rapporti meramente patrimoniali, che possano essere decise da arbitri ai sensi dell'articolo 806 del codice di procedura civile, connesse allo svolgimento dell'attività sportiva e associativa espletata nell'ambito dell'UITS e che esulino dalla competenza degli organi di giustizia federale»*.

Infatti, dalla semplice lettura della sentenza n. 33/2019 del 15 gennaio 2019 (n.r.g. 235/2018) del Tribunale Civile di La Spezia, si evince che il sig. Biagini abbia chiesto di *«accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione delle lesioni subite, con condanna al risarcimento di tutti i danni conseguiti ed ordine di immediata reintegra del socio all'interno dell'associazione per tornare a svolgere gli incarichi assunti prima dell'esonero»* (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza n. 33/2019).

A ben vedere, quindi, la domanda spiegata dal sig. Biagini rientrava senza dubbio alcuno tra *«le controversie su rapporti meramente patrimoniali»* connesse, per quel che interessa nel caso che ci occupa, all'attività *«associativa espletata nell'ambito dell'UITS»*.

Tanto è vero che il Giudice ordinario, adito (ufficialmente e ritualmente) per primo a conoscere della controversia, ha legittimamente osservato come la domanda proposta in quella sede dal sig. Biagini fosse improcedibile, atteso il mancato rispetto da parte dello stesso di quanto disposto con la "clausola compromissoria" ex art. 60 dello Statuto UITS.

Al tempo stesso, il Collegio non può non tenere in debita considerazione la condotta posta in essere dal sig. Biagini stesso che, prima di avviare il giudizio ordinario, ha comunque manifestato all'Unione Italiana Tiro a Segno l'intenzione di *«dirimere al momento detta controversia all'interno della Giustizia Sportiva federale pertanto con la presente si chiede al Commissario in carica della U.I.T.S. di nominare un Arbitro al fine di ottenere un lodo arbitrale irrituale tra il sig. Giuseppe Biagini e Tiro a Segno Nazionale sezione della Spezia A.S.D.»* (cfr. lettera Biagini del 24 ottobre 2017).



Se per un verso il Collegio ritiene che non vi sia dubbio alcuno circa la buona fede del sig. Biagini assunta precedentemente all'avvio dell'azione ordinaria, per altro verso è altrettanto indubbio e incontestabile la circostanza che il sig. Biagini abbia completamente disatteso quanto previsto dall'allora art. 31 del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S. (vigente al tempo dei fatti), ora rubricato all' art. 54 dell'attuale Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S.

La disciplina prevista tanto nell'art. 31 *ratione temporis*, quanto nell'attuale art. 54 del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S., codifica un procedimento formale ben definito che il soggetto interessato ad avviare un giudizio arbitrale deve assolutamente seguire e rispettare.

L'inusuale "richiesta di arbitrato" di cui alla lettera del 24 ottobre 2017 non può in alcun modo rivestire le forme dell'«atto introduttivo della procedura arbitrale» rispetto al quale il Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S. richiede il rispetto di una serie di formalismi e indicazioni «a pena di inammissibilità».

In ogni caso, non può costituire e rappresentare giustificazione alcuna la comunicazione del Commissario della U.I.T.S. del 22 novembre 2017 che, come osservato anche dal Tribunale Civile di La Spezia, anch'essa è caratterizzata da una certa "irritualità" che, osserva il Collegio, va letta quale conseguenza di una non chiara e ondivaga richiesta di arbitrato da parte del sig. Biagini.

In ogni caso, è principio ben consolidato in tutti gli ambiti del diritto (e quello sportivo non fa eccezione) che *ignorantia legis non excusat*; come noto, la suddetta formula enuncia il principio secondo cui non è consentito sottrarsi al rispetto della legge, adducendo la mancata conoscenza della stessa.

In altri termini, sarebbe stato sufficiente per il sig. Biagini prendere visione di quanto disposto dall'art. 31 *ratione temporis* del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S. per attivare (bene) la procedura arbitrale e non incorrere, conseguentemente, nell'improcedibilità (prima) dell'azione ordinaria e nel deferimento (poi) da parte della Procura Federale.

Il Collegio, pertanto, ritiene di dover sanzionare la condotta del sig. Giuseppe Biagini con la sanzione dell'avvertimento-diffida.

P.Q.M.

Visti gli artt. 7, comma 2, lett. a) del Regolamento di Giustizia UITS e 68, comma 1, lett. a) e comma 3 dello Statuto UITS, dichiara il sig. Giuseppe Biagini colpevole della violazione contestata e, per l'effetto, lo condanna, per le ragioni di cui in motivazione, alla sanzione dell'avvertimento-diffida.

Roma, 9 luglio 2019

Presidente: f.to Avv. Lina Musumarra
Componente rel. est.: f.to Avv. Michele Girardi
Componente: f.to Avv. Silvana Panzera